



Unione di Comuni Lombarda PRIMA COLLINA

CANNETO PAVESE – MONTESCANO – CASTANA

Provincia di Pavia

Via Casabassa n.7 – 27044 Canneto Pavese – Pavia

Tel. 0385 88021 – fax 0385 241595

e-mail: info@primacollina.it

REGOLAMENTO PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI ANZIANI E DISABILI

*(Approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 3 del 27.03.2025 e modificato con
deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 20 del 27/11/2025)*

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'adozione di interventi di sostegno economico a carico dell'Unione, finalizzati all'integrazione delle spese dovute per il ricovero (di seguito definite "retta") di persone anziane e/o disabili in strutture residenziali regolarmente autorizzate ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Con lo scopo di definire in concreto la misura dell'intervento economico da eventualmente erogare a ciascun richiedente, il presente Regolamento provvede:

- all'individuazione dei requisiti d'accesso e delle modalità di presentazione dell'istanza di integrazione retta;
- alla determinazione dei criteri utili a quantificare il concorso alla spesa dovuto dall'anziano/disabile e/o dal proprio nucleo familiare

Art. 2 Finalità

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- garantire all'anziano/disabile non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza il corretto percorso assistenziale di cui necessita;
- assicurare il sostegno economico alle persone anziane/disabili la cui situazione economica non permetta di sostenere autonomamente la soluzione residenziale di cui necessitano;
- disciplinare le modalità dell'intervento economico a carico dell'Unione, nonché definire i criteri per la quantificazione dello stesso.

Art. 3 Destinatari della misura e requisiti di accesso al contributo

Per le persone anziane - disabili e in condizioni di grave emarginazione, che necessitino di accoglienza in struttura residenziale a ciclo continuativo, come verificato dalla valutazione sociale a cura dell'Assistente sociale, e non siano in grado di sostenere autonomamente l'intero ammontare della retta - l'Unione, nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo quanto stabilito ATTUALMENTE dall'art. 13 comma 1 lettera c) della L.R. 12.03.2008 n.3, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento parziale della retta.

Sono destinatari degli interventi economici oggetto del presente Regolamento, cittadini anziani e/o disabili residenti nel territorio dell'Unione, per i quali ricorrano almeno uno tra i seguenti requisiti di accesso di carattere soggettivo:

1. essere anziani ultrasessantacinquenni affetti da patologie croniche e/o degenerative che comportano una situazione di dipendenza, parziale o totale certificata;
2. essere persone di età compresa fra i diciotto e i sessantaquattro anni affette da disabilità (fisica, psichica, mentale o sensoriale), che è causa di perdita dell'autonomia personale, anche parziale, certificata e documentata;
3. essere persone adulte ed anziane con condizioni sanitarie e/o sociali tali da non rendere possibile la permanenza presso la propria abitazione, purché sia certificata da parte dei Servizi Medici Specialistici e/o Sociali l'impossibilità di vivere al domicilio.

Oltre a presentare almeno uno tra i requisiti di cui punti 1,2,3, il beneficiario del contributo dovrà (fascia limite di accesso) essere in possesso di un'attestazione I.S.E.E. per prestazioni di natura sociosanitaria residenziale (Art. 6 comma 3 del D.P.C.M. 159/2013 e D.G.R. N. X/3230 del 06.03.2015), in corso di validità e pari od inferiore ad € 16.000,00.

	<p style="text-align: center;">Unione di Comuni Lombarda PRIMA COLLINA CANNETO PAVESE – MONTESCANO – CASTANA Provincia di Pavia Via Casabassa n.7 – 27044 Canneto Pavese – Pavia Tel. 0385 88021 – fax 0385 241595 e-mail: info@primacollina.it</p>
---	--

In caso di parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, in capo agli stessi correrà l'obbligo di informare il richiedente circa il suo diritto di ottenere il sostegno economico da parte degli stessi. Qualora l'interessato non sia in grado di provvedere di persona il Comune si riserva la facoltà, ove ne ricorrano gli estremi, di richiedere all'Autorità Giudiziaria la nomina di un amministratore di sostegno o di un tutore che, in nome e per conto dell'interessato, proponga l'azione alimentare o altri interventi ritenuti necessari alla sua protezione ed ai suoi bisogni.

Ove possibile deve sempre essere promosso il coinvolgimento della rete parentale nel progetto assistenziale ai fini di un'assunzione diretta di responsabilità a fronte di esigenze di carattere economico e / o di carattere assistenziale.

Qualora i parenti obbligati agli alimenti non si attivino, l'Unione dei Comuni provvederà comunque - in via surrogatoria - verso il richiedente per superare lo stato di indigenza, verificando nel contempo ogni possibile ed opportuna azione ai fini di un loro coinvolgimento.

Art. 4 Procedura per la presentazione dell'istanza ed istruttoria delle domande

Il procedimento di ammissione all'integrazione della retta che la struttura pone a carico dell'ospite ha inizio con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato, da un suo familiare ovvero da chi lo rappresenta, in applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.

L'istanza potrà essere presentata compilando l'apposito "modello di domanda".

L'istanza dovrà essere corredata da:

- attestazione I.S.E.E. per prestazioni di natura sociosanitaria residenziale (Art. 6 comma 3 del D.P.C.M. 159/2013)
- modello 0 bis M da cui si evincono i redditi da pensione percepiti dal potenziale beneficiario del contribuente;
- ogni altra documentazione idonea a comprovare la capacità economica del potenziale beneficiario;
- documentazione idonea a comprovare le condizioni che sono causa di perdita dell'autonomia personale, anche parziale, o comunque l'impossibilità per il beneficiario di permanere presso il proprio domicilio;
- certificato di ospitalità da parte della struttura di ricovero, o comunque una attestazione da cui si evinca la disponibilità ad accogliere l'interessato, la decorrenza dell'inserimento e la quota *pro die* dovuta;
- copia del documento di identità del beneficiario e del richiedente (se diverso dal potenziale beneficiario);
- solo in presenza di tutela giuridica, decreto di nomina del tutore/amministratore di sostegno.

Sarà cura del richiedente produrre la domanda compilata in ogni sua parte e corredata dagli allegati richiesti.

La struttura "sociale" dell'Unione previo colloquio con l'assistente sociale, procederà all'istruttoria, delle domande ai fini della verifica del possesso dei requisiti che si dichiara di possedere, nonché alla verifica della presenza e validità della documentazione richiesta a corredo dell'istanza.

L'assistente sociale provvederà a convocare i soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile anche non dimoranti nel nucleo familiare al momento del ricovero; la convocazione ha lo scopo di favorire il loro coinvolgimento nel progetto assistenziale del richiedente e accertare la eventuale disponibilità a partecipare alle spese del ricovero.

	<p style="text-align: center;">Unione di Comuni Lombarda PRIMA COLLINA CANNETO PAVESE – MONTESCANO – CASTANA Provincia di Pavia Via Casabassa n.7 – 27044 Canneto Pavese – Pavia Tel. 0385 88021 – fax 0385 241595 e-mail: info@primacollina.it</p>
---	---

Art 5. Avvio procedimento d'ufficio per situazioni eccezionali ed urgenti

In via del tutto eccezionale, nel caso si verificano condizioni di urgenza segnalate dai servizi sociali e/o sanitari del territorio - che richiedano un intervento indifferibile a tutela dell'incolumità della persona, il procedimento può essere avviato anche d'ufficio.

In tali casi l'istruttoria dell'istanza, comunque eseguita ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento, viene effettuata successivamente al collocamento dell'utente in struttura; qualora si riscontri che non vi sono o sono carenti i presupposti per l'intervento economico, l'Unione avvia adeguate azioni di recupero / rivalsa anche nei confronti degli eredi del beneficiario del contributo, e/o le procedure per l'applicazione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dall'Ordinamento Giuridico.

Art. 6 Criteri per determinare la capacità economica dell'interessato e la relativa quantificazione della spesa in carico allo stesso

L'erogabilità dell'integrazione da parte dell'Unione è limitata a coloro che presentano un ISEE sociosanitario residenziale inferiore alla soglia ISEE stabilita dal predetto art. 3 ed in possesso dei seguenti requisiti di *natura sociale, valutati dall'assistente sociale di riferimento*:

- Impossibilità della persona a vivere da sola per compromissione psico-fisica sul piano sanitario e/o comportamentale (es. presenza di una certificazione dell'invalidità, certificazioni di demenze che inficiano le abilità base della persona).
- Assenza di una rete familiare adeguata e funzionale (es. persona senza familiari stretti o persona la cui famiglia presenta elevati livelli di conflittualità non sanabili o persona la cui famiglia risulta inadeguata e incapace a garantire la necessaria assistenza).
- Impossibilità ad attivare soluzioni di assistenza al domicilio sufficienti e adeguate a garantire il benessere psico-fisico della persona (es. contesto abitativo inadeguato per poter inserire la figura della badante).

Al fine di quantificare la quota di integrazione da parte dell'Unione, verrà presa in considerazione l'attestazione ISEE rilasciata secondo i vigenti criteri previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.159/2013 come modificato dalla Legge n.89 del 26 maggio 2016 art.2sexies e dal Decreto interministeriale n.146 del 01.06.2016, all'art.6/c.3 (ISEE per Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria - prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo).

Il beneficiario partecipa con tutte le sue risorse di reddito e di patrimonio, di qualsiasi natura, presenti e future, ivi comprese tutte le entrate che lo stesso percepisce, già liquidate o da liquidarsi (pensioni di qualsiasi tipo, indennità di accompagnamento, proventi da qualsiasi natura, fitti/canoni di locazione ecc.), al pagamento del costo della retta, al netto della quota mensile destinata a sostenere le spese personali in misura, di norma, non superiore a 50,00 Euro.

L'importo massimo della retta giornaliera sulla quale verrà calcolata l'eventuale quota di compartecipazione da parte dell'Unione, è stabilito annualmente dalla Giunta.

La quantificazione dell'eventuale compartecipazione dell'Unione viene calcolata sottraendo al costo effettivo della retta applicata, - che in ogni caso non dovrà essere superiore all'importo massimo stabilito dalla Giunta - gli emolumenti di qualsiasi tipo percepiti dal beneficiario ed eventuale compartecipazione degli obbligati alimentari.

L'eccedenza della quota giornaliera rispetto al massimo fissato dalla Giunta rimane a carico dell'ospite.

L'amministrazione si riserva la facoltà, in situazioni di particolare gravità debitamente documentati da attestazioni sanitarie o socio- assistenziali e fino al reperimento di idonea struttura con quota giornaliera rientrante nel valore massimo stabilito dalla Giunta, di integrare oltre il predetto valore massimo.

	<p>Unione di Comuni Lombarda PRIMA COLLINA CANNETO PAVESE – MONTESCANO – CASTANA Provincia di Pavia Via Casabassa n.7 – 27044 Canneto Pavese – Pavia Tel. 0385 88021 – fax 0385 241595 e-mail: info@primacollina.it</p>
---	---

Art. 7 Corresponsione del contributo e aggiornamento annuale

Il contributo verrà erogato solo dopo l'esito positivo dell'istruttoria, con determinazione di impegno di spesa, stabilente la misura della compartecipazione e la decorrenza.

In nessun caso è prevista la retroattività del contributo.

La durata del beneficio è riconosciuta fino alla conclusione dell'anno solare in corso al momento del riconoscimento del contributo.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'avvenuto riconoscimento del beneficio va presentata nuova richiesta di accesso, con le modalità di cui all'art 4 del presente Regolamento.

Nel periodo che precede la presentazione della richiesta entro il termine stabilito, e che intercorre tra la ricezione della stessa e la conclusione dell'istruttoria, il contributo viene erogato in continuità con quanto stabilito l'anno precedente, fatta salva la possibilità per l'Unione di rivalersi nel caso si riscontri successivamente, a istruttoria completa, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale, o il mutamento delle condizioni che hanno portato alla quantificazione dello stesso in termini di importo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: riconoscimento pensioni ed indennità varie con liquidazione di eventuali arretrati)

Il beneficiario è tenuto comunque a comunicare tempestivamente ed in qualsiasi momento durante il periodo di riconoscimento del beneficio ogni variazione della propria capacità economica che possa contribuire ad una rideterminazione dell'importo del contributo riconosciuto.

Art. 8 Erogazione del contributo

Il contributo è erogato direttamente alla Struttura presso la quale l'anziano o adulto con disabilità risulta ospitato.

Non sono ammesse forme diverse di erogazione; in particolare non è ammessa l'erogazione a favore del richiedente, a familiari o delegati di questo.

Le integrazioni della retta da parte dell'Unione devono sempre essere autorizzate dall'Ente stesso e la spesa deve essere contenuta nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio destinate per quella specifica finalità assistenziale così come previsto dall'art.13 comma 1 lettera c) della L.R. 12.03.2008 n.3. Nel caso in cui le domande di integrazione dovessero superare le disponibilità di bilancio, verrà stilata apposita graduatoria in base alla data di presentazione delle istanze.

L'ammontare dell'integrazione della retta a carico dell'Unione verrà erogata al richiedente solo dietro presentazione della documentazione di cui all'articolo 4, fatta salva la possibilità di attivare procedura di cui art 5 del presente regolamento.

Art. 9 Strutture per le quali può essere erogato il contributo

Il contributo può essere erogato per il ricovero presso le strutture socio- assistenziali e socio-sanitarie il cui funzionamento è attualmente disciplinato dalla L.R. 3/2008 e dalla L.R. 23/2015 e dalle successive leggi e delibere regionali in materia. In ogni caso si fa riferimento alla legislazione nazionale e regionale vigente, qualora sia in contrasto con il presente regolamento.

Art. 10 Tempi di conclusione del procedimento

Il provvedimento di concessione o diniego dell'intervento economico è adottato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell'istruttoria, interrompe il decorso del termine.

Art 11 Controlli

La Struttura dell'Unione competente potrà svolgere accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ed all'autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti, mediante appositi controlli.

Qualora si verificano dichiarazioni mendaci o non conformi al presente Regolamento, verrà sospeso il beneficio richiesto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di legge.

	<p style="text-align: center;">Unione di Comuni Lombarda PRIMA COLLINA CANNETO PAVESE – MONTESCANO – CASTANA Provincia di Pavia Via Casabassa n.7 – 27044 Canneto Pavese – Pavia Tel. 0385 88021 – fax 0385 241595 e-mail: info@primacollina.it</p>
---	---

Art. 12 Recuperi e rinvase

Qualora gli interventi assistenziali e pensionistici dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, reversibilità ecc..) o altri emolumenti a favore dell'utente vengano rideterminati e liquidati in data successiva alla concessione del contributo a parziale copertura della spesa di ricovero (e quindi non sono stati considerati nella valutazione della complessiva capacità economica dell'utente a coprire la retta di ricovero/collocamento), tali maggiori entrate concorreranno a pagare la retta dell'utente e alla rideterminazione della compartecipazione. L'utente (o il suo amministratore) viene preventivamente informato di tali obblighi.

Nel caso in cui il richiedente risultasse proprietario esclusivo dell'abitazione principale, nella quale non sono presenti familiari residenti (parenti entro il 4° e affini di 1° grado), l'Unione anticiperà la compartecipazione al costo della retta, con rivalsa su quanto percepito dal beneficiario a seguito dell'alienazione del predetto immobile o alla messa a reddito dell'immobile. Il beneficiario o l'amministratore di sostegno dovrà attivare tutte le misure atte all'alienazione o alla messa a reddito dell'immobile, entro un anno dalla determinazione di compartecipazione, pena la decadenza della misura.

In caso di ulteriori abitazioni di esclusiva proprietà, diversi dall'abitazione principale, verrà escluso ogni intervento economico fino all'esaurimento del ricavato della vendita degli stessi per il pagamento della retta.

Art. 13 Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non espressamente contemplato nel Regolamento, si applica la normativa nazionale e regionale vigente in materia.